

STATUTO

**Organizzazione di Volontariato (ODV)
"Network Esperti Tecnici per la Protezione Civile
Sezione Operativa CALABRIA" ODV
("NET PRO S.O. Calabria" ODV) acronimo "NET PRO CAL" ODV**

**ART. 1
(Denominazione, sede e durata)**

É costituita, tra i presenti, ad ogni effetto di legge ed ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato "Codice del terzo Settore") una Associazione denominata "Network Esperti Tecnici per la Protezione Civile - Sezione Operativa CALABRIA" ODV con acronimo "NET PRO CAL" ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Cosenza in Viale Paolo Borsellino n.14 (presso lo Studio dell'Ing. Giulia Fresca) e con durata illimitata.

**ART. 2
(Scopo, finalità ed attività)**

Premesso

- che i professionisti tecnici (Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri ma anche Periti, Archeologi e Dottori in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali) che operano nel settore civile sono sensibili alla cultura del volontariato e molti di essi si sono attivati, in occasione dell'emergenza per il terremoto a L'Aquila nel 2009, del Pollino nel 2012 e in Centro Italia nel 2016, come volontari per la valutazione dell'agibilità degli edifici;
- che esistono già, nel territorio nazionale, diverse strutture composte da professionisti tecnici, operanti con analoghe finalità a quelle della costituenda associazione;
- che nell'ambito dei suddetti ideali e dell'impulso propositivo, si costituisce una Associazione, come di seguito denominata, che intende operare come Associazione di Protezione Civile.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati: "Attività associative di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni (art.5, comma 1 lettera Y Codice Terzo Settore)

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di Protezione Civile, solidarietà sociale e culturale per fornire interventi e consulenze qualificate nell'ambito delle competenze tecniche dell'Ingegneria, dell'Architettura, della Geologia, poste a servizio e a tutela della collettività e dell'ambiente, sia in fase di prevenzione e sia per gli interventi nelle Emergenze e di Protezione Civile.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività:

- valorizzare la cultura della sicurezza e della prevenzione negli ambiti di attività specifica dell'Ingegnere, dell'Architetto, del Geometra, del Geologo e nel campo delle metodiche di ingegnerizzazione delle problematiche della Protezione Civile, delle

- calamità naturali e della tutela e messa in sicurezza del territorio, del patrimonio storico-architettonico e della protezione ambientale;
- formazione ed aggiornamento professionale degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri, dei Geologi sulle tematiche tecniche di competenza della Protezione Civile;
 - sensibilizzazione degli Iscritti agli Albi Professionali sui temi del Volontariato, della Protezione Civile e della sicurezza e prevenzione, promuovendo iniziative sul territorio per sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione in merito ai rischi derivanti da calamità naturali;
 - effettuare studi, ricerche, seminari, iniziative ed interventi intesi a divulgare la cultura della prevenzione dell'emergenza e della sicurezza, nonché a promuovere, incentivare e valorizzare la professionalità degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri, dei Geologi che esplicano la propria attività professionale o di volontariato nell'ambito della Protezione Civile o in attività connesse alla Protezione Civile o di supporto ad altri Enti Istituzionali e Associazioni;
 - promuovere la pubblicazione di studi, ricerche, iniziative ed interventi, volti alla divulgazione dello sviluppo scientifico, giuridico, culturale ed economico, negli specifici settori della Protezione Civile, della Difesa Civile e della Sicurezza dal rischio sismico, dal rischio ambientale, dal rischio idrogeologico e della messa in sicurezza del territorio;
 - promuovere ogni iniziativa atta a fornire assistenza e supporto tecnico e logistico nelle attività di prevenzione dalle calamità naturali, previsione del rischio e ripristino delle normali condizioni di vita nel settore della Protezione Civile;
 - promuovere e realizzare programmi di studio e di ricerca, finalizzati all'ingegneria ed alla Protezione Civile, anche attraverso protocolli di intesa e forme di collaborazione con la Unità Operativa Autonoma "Protezione Civile" Regione Calabria, gli Ordini territoriali delle professioni tecniche, gli Enti locali, le Istituzioni, l'ANCI, gli Istituti di Ricerca, le Università e le altre Associazioni operanti nel settore;
 - fornire valutazioni, studi e pareri in materia di Prevenzione e Protezione Civile, oltre che valutazioni su corsi di formazione, studi, programmi e piani di Protezione Civile;
 - compiere attività di sperimentazione ed elaborazione di progetti pilota;
 - partecipare all'attuazione di eventuali protocolli d'intesa con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
 - agevolare, promuovere e fornire tutte le informazioni necessarie per la costituzione di analoghe associazioni;
 - svolgere attività di promozione e collegamento con altre forme di volontariato e con altre Associazioni, in particolare con quelle specifiche di Protezione Civile, Difesa Civile e Sicurezza, anche al fine di assicurare loro un sostegno ed un adeguato sviluppo su tutto il territorio nazionale ed internazionale;
 - attuare con le Amministrazioni ed Autorità pubbliche, con le Istituzioni scientifiche, le Organizzazioni, le Associazioni, gli enti Pubblici o Privati, italiani o stranieri, ogni altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi sia in forma organizzata e continuativa che mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti (art.7 c.2, Codice Terzo Settore) attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore, continuano ad applicarsi, per l'Associazione, le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro Regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art.101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al registro Regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. Si applica quanto previsto dai Comma 3 e 5 dell'art.82 in materia di imposte dirette e tributi locali.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli Associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Per essere ammesso nell'Associazione occorre presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande accolte.

Lo status di associato a carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.4 **(Diritti ed obblighi degli Associati)**

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvazione il programma delle attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea

ART.5 (Perdita della qualifica di Associato)

La qualifica di socio decade al verificarsi di una delle seguenti cause:

- a. quando non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e alle deliberazioni degli organi sociali;
- b. quando sia stato omesso il pagamento della quota annuale e non vi si provveda nei termini comunicati dal Presidente;
- c. quando, in qualunque modo, siano stati tenuti comportamenti che possono recare danno all'immagine dell'Associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo;
- d. per recesso;
- e. per esclusione;
- f. per morte;
- g. per estinzione dell'associazione.

Il socio cessato o i suoi successori non hanno diritto alla liquidazione delle quota di adesione, ed altre somme o ad altri beni, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno in corso e diverrà efficace dall'anno successivo.

L'esclusione nei confronti del socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione può essere attivata quando il socio non partecipa attivamente in alcun modo alla attività dell'associazione, né da risposta con qualche motivazione ad almeno n. 2 richieste scritte del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo, né si rende disponibile per tre tra emergenze o iniziative nel sociale dell'associazione consecutive, oppure se non paga la quota associativa, se deliberata, entro 6 mesi del termine previsto e dopo almeno un invito scritto.

Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e dopo aver svolto almeno un tentativo di ascoltare la posizione dell'associato interessato. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro 30 giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente dovrà sospendere temporaneamente il provvedimento di espulsione, fino alla prima convocazione dell'Assemblea, dove inserirà all'ordine del giorno la discussione sul provvedimento di espulsione contestato e l'assemblea delibererà in via definitiva.

Il recesso, l'esclusione e la perdita della qualità di socio sono annotati, a cura del segretario, sul libro soci.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c. il Presidente.
- d. l'Organo di Controllo

Si ribadisce che tutte le cariche sociali, di seguito riportate sono gratuite.

Art. 7 (Assemblea dei soci)

Nell'Assemblea dei soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art.2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea è convocata a mezzo e-mail, o a mezzo lettera, almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per prima e seconda convocazione, nonché l'Ordine del Giorno.

Sono funzioni dell'Assemblea dei soci le decisioni attinenti gli indirizzi a carattere generale dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, aventi diritto al voto, convenuti o rappresentati.

L'Assemblea può anche essere convocata in videoconferenza ovvero in forma mista con partecipazione fisica ed in videoconferenza.

Spetta all'Assemblea dei soci:

- a. la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- b. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.;
- c. deliberare sulla esclusione degli associati;
- d. deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo;
- e. approvare i bilanci preventivi e consuntivi, nonché ogni regolamento dell'Associazione;
- f. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- g. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- h. deliberare in merito al ricorso del provvedimento di esclusione dell'associato interessato.

A tal fine l'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno:

- di norma, entro il mese di dicembre precedente all'anno solare di riferimento, per deliberare sull'approvazione degli obiettivi, delle iniziative e delle strategie dell'Associazione, sul preventivo del nuovo anno sulla base del preconsuntivo proposto entro il 30 novembre di ciascun esercizio dal Consiglio Direttivo;
- di norma, entro il mese di aprile, per deliberare sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

L'Assemblea dei soci verrà convocata dal Presidente del C.D., che presiede l'Assemblea, anche in seguito a specifica richiesta di almeno 10 soci, con indicazione dell'Ordine del Giorno.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea e di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- deliberare sull'attività associativa coerentemente con le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea dei soci;
- affidare ai suoi membri o a terzi lo studio di specifiche questioni, progetti o proposte. L'Organo di Amministrazione indica, inoltre, fra i membri dell'Associazione coloro che rappresenteranno nelle commissioni, nei gruppi di lavoro e nei comitati, in tutte le occasioni in cui ciò verrà specificatamente richiesto da parte di Enti Pubblici e Privati o altre Associazioni;
- proporre modifiche dello statuto da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei soci;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio Sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
- Assolvere ad ogni altro incarico affidatogli dall'Assemblea.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso scritto a mezzo posta elettronica inviata almeno 7 giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

L'Organo di Amministrazione può anche essere convocato in videoconferenza ovvero in forma mista, con partecipazione fisica ed in videoconferenza.

I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario o, in sua assenza, da uno dei Consiglieri, delegato dal Presidente. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono pubblici.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 articolo 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per decadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della decadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del suo successore.

In particolare il Presidente, seguendo elenco, indicativo e non esaustivo, di seguito riportato:

- a. da' esecuzione ai programmi deliberati dall'Organo di Amministrazione nell'interesse dell'associazione;
- b. può stipulare Accordi, Intese, Convenzioni, Protocolli, Contratti nelle aree di interesse e di intervento dell'Associazione, per nome e per conto della stessa Associazione;
- c. è delegato alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, a tal proposito può: aprire conti correnti bancari o postali; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, Ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; affidare incarichi amministrativi a persone di fiducia, anche esterne alla associazione, effettuare pagamenti ad

- eventuali dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie l'Organo di Amministrazione può richiedere la firma abbinata o disgiunta del Tesoriere.
- d. può affidare incarichi professionali a terzi per l'adempimento delle attività dell'Associazione;
 - e. sottoscrive polizze assicurative per la copertura da rischio infortuni e danni a terzi dei volontari;
 - f. convoca e redige l'ordine del giorno dell'Organo di Amministrazione;
 - g. predispone i programmi di attività didattica, culturale e scientifica secondo le indicazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - h. presiede l'Assemblea dei soci.

ART. 10 (Vice-Presidente)

Il Vice-Presidente ricopre un ruolo di supporto all'attività del Presidente e lo sostituisce in ogni suo compito, in caso di assenza, per sua delega scritta.

ART. 11 (Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Vice Presidente nella esecuzione delle deliberazioni, nell'espletamento delle attività e delle iniziative promosse.

In particolare, il Segretario:

- a. cura la redazione e l'attuazione dei verbali delle adunanze dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione e, unitamente al Presidente, li sottoscrive;
- b. si occupa delle comunicazioni ai soci ed agli altri organi sociali, cura, assieme al Presidente, i rapporti con terzi ed altre associazioni.

ART. 12 (Tesoriere)

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione, ne tiene le contabilità e riferisce periodicamente al Presidente ed al Consiglio Direttivo sulla situazione patrimoniale dell'Associazione.

Il Tesoriere cura la richiesta del pagamento della quota associativa annuale ed il relativo incasso.

Il Tesoriere sottoscrive, previo autorizzazione del Presidente, i mandati di spesa e le reversali di incasso di sua competenza e predispone quelli di competenza del Presidente, verifica la corrispondenza fra le deliberazioni consiliari e le operazioni amministrative o contabili, nonché la corrispondenza fra le spese e il bilancio preventivo.

Il Tesoriere deve tempestivamente segnalare al Presidente la eventuale necessità di modificare, nel corso dell'esercizio, le previsioni di bilancio.

Il Tesoriere controlla la regolare tenuta dei registri e documenti contabili e predispone i bilanci ed i documenti connessi da presentare all'Assemblea dei soci.

Controlla che tutte le delibere di spesa siano state regolarmente approvate dall'Organo di Amministrazione prima di procedere ai relativi pagamenti.

ART. 13
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato allora ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dei sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14
(Revisore – Collegio dei Revisori)

Il Revisore o il Collegio dei Revisori è costituito laddove l'Assemblea ne ravvisi l'opportunità, o se deriva da obblighi di legge: durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili una sola volta.

In caso di costituzione di un Collegio, questo è composto da 3 membri.

Il Revisore, ovvero i componenti del Collegio, è nominato dall'assemblea dei Soci.

Il Revisore, o il Collegio dei Revisori, vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il Revisore o i membri del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo e/o all'Assemblea, su invito del Presidente.

ART. 15
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali di chiavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo raggiungimento e perseguimento delle finalità civiche, Solidaristiche e di utilità sociale

ART. 16
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione fondi riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre delle risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi dell'attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. Per le attività di interesse generale prestate, associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 18
(Bilancio di esercizio)

L'Associazione può redigere il bilancio d'esercizio annuale e con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio è depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 19
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso evitati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato non che per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20
(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21
(Iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore)

L'Associazione, ricorrendone i presupposti, dovrà richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in quanto Associazione di volontariato. In tal modo potrà accedere ai benefici ed alle agevolazioni previste dal D.P.R. 194/2001, nonché a tutte le forme di finanziamento previste per le gli Enti del Terzo Settore (ETS) dal DL. N. 117 del 3/7/2017.

ART. 22
(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio sarà devoluto ai sensi dell'art. 9 del DL. N. 117 del 3/7/2017.

ART. 23
(Libri sociali)

Oltre ai libri e alle scritture richiesti per Legge, l'Associazione cura la tenuta di:

- a) Libro dei soci;
- b) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Revisore/Collegio dei Revisori dei conti, se nominato.

Tutti i libri sociali sono custoditi dall'Associazione, escluso il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Revisore/Collegio dei Revisori dei Conti per la cui cura e custodia è delegato il Revisore/Collegio dei Revisori dei conti, se nominato.

I soci hanno diritto di esaminare tutti i libri sociali di cui al presente articolo e di ottenerne estratti.

Tutti i documenti di cui sopra possono essere elaborati e tenuti su supporto informatico.

ART. 24
(Rinvio all'ordinamento generale)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto o nel Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché nelle Leggi del Volontariato D.L. n. 117 del 3/7/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni e della Protezione Civile D.L. n.1 del 2/1/2018 (Codice della Protezione Civile).